



1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica alle attività dell'Organismo di Ispezione concernenti la Verificazione Periodica (Ispezione) di Strumenti di misura, ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, utilizzati nell'ambito di una funzione di misura legale.

Questo documento definisce il regolamento adottato da Tim Oil Company S.c.r.l. per le attività di Verificazione Periodica erogate in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C in accordo alla norma UNI EN ISO/IEC 17020 per quanto riguarda i seguenti Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua e Sistemi per la misura di gas compressi:

- Distributori di carburanti e altri liquidi industriali, diversi dall'acqua, nelle ordinarie condizioni di temperatura e pressione;
- Distributori di Gas di petrolio liquefatti (GPL);
- Distributore di gas naturale compresso (CNG);
- Misuratori collocati su autobotti (con l'esclusione di quelli per i quali il moto del liquido avvenga per effetto della gravità);
- Misuratori per trasferimento, carico e scarico di carburanti e altri liquidi industriali, diversi dall'acqua, nelle ordinarie condizioni di temperatura e pressione.

Il presente regolamento viene applicato da Tim Oil Company S.c.r.l. in maniera uniforme e imparziale per tutti i titolari di strumenti di misura che utilizzano i servizi di ispezione erogati da Tim Oil Company S.c.r.l.; l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le Verificazioni Periodiche effettuate da Tim Oil Company S.c.r.l., salvo che non sia diversamente stabilito nelle offerte formulate da Tim Oil Company S.c.r.l. e/o nelle conferme di ordine inviate da Tim Oil Company S.c.r.l. al cliente.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da Tim Oil Company S.c.r.l. nello svolgimento delle attività di ispezione è in accordo ai seguenti documenti legislativi e normativi, nella loro edizione vigente:

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea"
- ACCREDIA RG-01: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale
- ACCREDIA RG-01-04: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione
- UNIONCAMERE Regolamento per gli Organismi accreditati che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93. Approvato con delibera del Comitato Esecutivo di Unioncamere n. 71 del 30 ottobre 2017.

Inoltre, con il termine cliente o committente del servizio ispettivo, si intende il titolare dello Strumento di misura o colui che, in seguito a relazioni contrattualmente definite con il titolare dello strumento e portate a conoscenza di Tim Oil Company S.c.r.l., richiede alla stessa Tim Oil Company S.c.r.l. le attività di Verificazione Periodica.

3. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è parte integrante dell'offerta emessa da Tim Oil Company S.c.r.l. - Organismo di Verificazione Periodica.

In caso di aggiornamenti e modifiche del presente regolamento, Tim Oil Company S.c.r.l. renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web e, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, ne darà comunicazione al cliente mediante fax, posta o e-mail indicando i relativi tempi di attuazione. Entro il termine indicato nella comunicazione il cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato tale termine senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova edizione del Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.

Si precisa che qualora le variazioni del regolamento derivino da modifica delle norme e disposizioni legislative, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, Tim Oil Company S.c.r.l. renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, posta o e-mail. Il cliente potrà avvalersi dei servizi oggetto del presente regolamento adeguandosi alle nuove disposizioni entro i termini indicati.



4. PROCESSO DI VERIFICAZIONE PERIODICA (ISPEZIONE)

Le modalità generali di svolgimento delle attività di verifica periodica (ispezione) sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93.

I limiti della fornitura del servizio sono:

Distributori di carburanti e altri liquidi industriali, diversi dall'acqua, nelle ordinarie condizioni di temperatura e pressione

- a. UE/CE(*) Classe 0,5 con P_{MAX} ≤ 1000 L/min;
- b. Strumenti con omologazione Nazionale(**) con P_{MAX} ≤ 1500 L/min;

Distributori di Gas di Petrolio Liquefatti (GPL)

- c. UE/CE(*) Classe 1,0 con Q_{MM} ≤ 20 L;
- d. Strumenti con omologazione Nazionale(**) con V_{MIN} ≤ 20 L;

Distributori di gas naturale compresso (CNG)

- e. Strumenti con omologazione Nazionale(**) con quantità minima erogabile ≤ 30 kg;

Sistemi di misura di liquidi, diversi dall'acqua, nelle ordinarie condizioni di temperatura e pressione

- f. UE/CE (*) Classe 0,5 con P_{MAX} ≤ 2000 L/min - Q_{MM} ≤ 1666 L;
- g. Strumenti con omologazione Nazionale(**) con P_{MAX} ≤ 1000 L/min V_{MIN} ≤ 2000 L

Sistemi di misura di liquidi, diversi dall'acqua, nelle ordinarie condizioni di temperatura e pressione montati su autocisterne (con l'esclusione dei complessi di misura nei quali il moto del liquido è dovuto alla gravità).

- h. UE/CE (*) Classe 0,5 con P_{MAX} ≤ 2000 L/min - Q_{MM} ≤ 666 L;
- i. Strumenti con omologazione Nazionale(**) con P_{MAX} ≤ 2000 L/min V_{MIN} ≤ 2000 L

(*) Strumenti conformi alla Direttiva 2014/32/UE (già 2004/22/CE)

(**) Strumenti ammessi a verifica prima nazionale ai sensi di specifico/i provvedimento/i di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento tecnico approvato con Regio Decreto 226 12/06/1902

Preliminarmente alla richiesta di Verifica Periodica sarà necessaria una verifica di dettaglio delle caratteristiche metrologiche complete degli strumenti di misura da verificare.

Lo svolgimento delle attività di Verifica Periodica comporta di regola l'interruzione temporanea della normale operatività del sistema di misura.

4.1. Richiesta di Verifica Periodica

In seguito ad una richiesta di offerta per il servizio ispettivo, Tim Oil Company S.c.r.l. invia al Cliente il modulo MO_PG-02_01 (comunicazione dati per verifica periodica), che deve essere compilato in modo chiaro in ogni sua parte e consegnato ad Tim Oil Company S.c.r.l. di persona o tramite e-mail all'indirizzo odi@timoilcompany.it. In base alle informazioni ricevute Tim Oil Company S.c.r.l. emette la relativa offerta, che ha una validità di 30 giorni, salvo se indicato diversamente nell'offerta stessa, e alla quale allega il presente regolamento.

Ricevuta l'accettazione da parte del Cliente, secondo le modalità riportate nell'offerta, l'Organismo pianifica l'ispezione entro un massimo di 45 giorni. La programmazione sarà gestita in modo da tenere conto delle eventuali esigenze del Cliente che dovrà, dal canto suo, assicurare la reale accessibilità agli strumenti da sottoporre a Verifica periodica.

Dal momento in cui viene stabilita la data di esecuzione dell'ispezione, Tim Oil Company S.c.r.l. si riserva, a proprio esclusivo giudizio, di comunicare preventivamente il piano di lavoro alla Camera di Commercio competente per territorio con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data pianificata. Oltre tale limite temporale il recesso da parte del Cliente deve essere concordato preventivamente con Tim Oil Company S.c.r.l..

Nel caso il Cliente disdica le attività di ispezione programmate nell'arco dei 5 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, Tim Oil Company S.c.r.l. si riserva la facoltà di addebitare gli eventuali oneri derivanti dalla istruttoria per interrompere la procedura, qualora siano state già attivate le comunicazioni preventive alla Camera di Commercio competente per territorio.

Tutte le Verifiche Periodiche si intendono generalmente da eseguire presso il luogo di utilizzo dello strumento o, per gli strumenti di misura collocati su autobotte, presso la sede del laboratorio dell'Organismo di Ispezione Tim Oil Company S.c.r.l..

Nessuna modifica può essere apportata ai contratti senza un consenso scritto da entrambe le parti, salvo i casi indicati al paragrafo 3.

I termini di esecuzione delle attività da parte di Tim Oil Company S.c.r.l. sono indicativi e non vincolanti qualora le cause dipendono da accessibilità al luogo di utilizzo dello strumento, eventi meteorici, autorizzazioni particolari o altri fattori non governabili da parte di Tim Oil Company S.c.r.l..



4.2. Erogazione del servizio Verificazione Periodica

Tim Oil Company S.c.r.l. esegue l'ispezione prevista dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93: Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.

In particolare Tim Oil Company S.c.r.l. effettua la verifica periodica degli strumenti di misura indicati al paragrafo 1 con i limiti indicati al paragrafo 4, escludendosi qualsiasi operazione che comporti lo smontaggio di componenti. Le procedure di Verificazione Periodica e gli errori massimi tollerati adottati sono:

1. Distributori di carburanti liquidi nelle ordinarie condizioni di temperatura e pressione

Le procedure adottate sono indicate nel Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 allegato III

- o Scheda C – Distributori di carburante “Procedura per la verifica periodica dei sistemi di misura – distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) conformi alla normativa nazionale ed europea.”
- o Scheda D - Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie “Procedure di controllo in fase di associazione (art. 22 -bis , comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84)”

I criteri per la determinazione degli errori massimi tollerati sono indicati nel punto 2.4.1 della suddetta scheda C e nell'art. 4, comma 10 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017.

2. Per tutti gli altri strumenti

3. Le procedure sono state elaborate dall'Organismo Tim Oil Company S.c.r.l. nel rigoroso rispetto del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, allegato II – punto 1.10

I criteri per la determinazione degli errori massimi tollerati sono indicati

- o Nelle eventuali direttive emesse ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93 articolo 3 comma 4
- o Nel Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, art. 4, comma 10 e comma 11.

In caso di esito positivo della verifica periodica, l'Ispettore dell'Organismo Tim Oil Company S.c.r.l.

- o Appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 1 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93.
- o Aggiorna con i dati della verifica o fornisce, nel caso lo strumento non ne fosse dotato, il libretto metrologico dello strumento.

Nel caso invece di esito negativo, l'Ispettore dell'Organismo Tim Oil Company S.c.r.l.:

- o Appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 2 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93. Nel caso in cui il contrassegno non possa essere applicato direttamente sull'oggetto ispezionato, questo è apposto sul libretto metrologico, come previsto Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, art. 4, comma 14;
- o Aggiorna con i dati della verifica o fornisce, nel caso lo strumento non ne fosse dotato, il libretto metrologico dello strumento.

In entrambi i casi l'Ispettore addetto alla verifica rilascia al cliente uno dei seguenti documenti:

- o L'Attestato temporaneo di verifica periodica che attesta l'esecuzione dell'ispezione ed il suo esito potenziale. Tale attestato include la lista di controllo, compilata dall'Ispettore addetto alla verifica, che verrà firmata al termine delle operazioni dall'ispettore stesso e dal titolare dello strumento o da suo delegato. Nel caso in cui il titolare dello strumento di misura non si rendesse disponibile, sull'attestato sarà annotata l'indicazione relativa a tale assenza o indisponibilità.
- o Il Certificato di verifica periodica o, se esplicitamente richiesto dal cliente in fase contrattuale, il rapporto di verifica periodica che è comunque contestualmente prodotto,

Ogni Rapporto di Verificazione Periodica, con l'eventuale Certificato collegato, viene riesaminato entro quattro giorni dall'effettuazione della verifica periodica dal Responsabile Tecnico al fine di accertare la correttezza dei dati in esso contenuti, con particolare riferimento a:

- identificazione dello strumento oggetto di ispezione
- risultati delle misurazioni
- elaborazioni di eventuali calcoli
- esito dichiarato dall'Ispettore addetto alla verifica

L'evidenza del processo di riesame è data dalla firma di approvazione, eventualmente anche digitale, posta dal Responsabile Tecnico sul rapporto di ispezione e sull'eventuale Certificato di Ispezione.

Nel caso in cui la predisposizione del rapporto/certificato o il suo riesame porti ad elementi che possano inficiare il giudizio potenzialmente previsto dall'Ispettore addetto alla verifica periodica, con una mancata conferma dell'esito, il Responsabile Tecnico annulla il rapporto di ispezione e pianifica, in accordo con il cliente, una nuova verifica periodica entro 7 giorni lavorativi. La Segreteria Tecnica comunica formalmente al cliente l'annullamento del rapporto di ispezione e la nuova programmazione, mediante posta elettronica certificata, entro 48 ore.

Entro 3 giorni dal riesame dell'ispezione eseguita, Tim Oil Company S.c.r.l. invia al Cliente il Certificato di Ispezione o il Rapporto di ispezione mediante consegna diretta o posta elettronica certificata.



ORGANISMO DI ISPEZIONE
Tipo C - LI 338
TIM OIL COMPANY S.C.A.R.L.
Via Paleocapa 11, 57123 LIVORNO (LI)

WEB: www.timoilcompany.it - PEC: odi.timoilcompany@lamiapec.it



ISP N° 0338

Member degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
SA, IAF e ILAC

Signatory of SA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Secondo le modalità previste dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, art. 13, Tim Oil Company S.c.r.l. invia alla Camera di Commercio competente per territorio e a Unioncamere gli esiti della Verificazione Periodica.

Nel caso in cui pur sussistendo un esito negativo dei riesami dei rapporti/certificati di ispezione qualora tale esito sia imputabile a meri errori formali non si renderà necessaria una ripetizione della verificazione periodica.

5. RISERVATEZZA

Tim Oil Company S.c.r.l. assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività ispettive, inclusa la tutela dei diritti di proprietà dei clienti, vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge:
 - Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, art. 13.
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica o enti pubblici competenti:
 - Il Cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di Tim Oil Company S.c.r.l. coinvolto nella Verificazione Periodica sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito, su richiesta, al Cliente.

Ogni altra informazione riguardante il cliente ottenuta da fonte diversa dal cliente stesso sarà trattata come riservata.

6. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

6.1. Reclami

Tim Oil Company S.c.r.l. prende in considerazione i reclami provenienti dai Clienti (o da altre fonti) alle seguenti condizioni:

- devono pervenire in forma scritta;
- devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- devono indicare i motivi del reclamo.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal Cliente (o da altra fonte), questi viene contattato per i necessari chiarimenti.

I reclami presi in considerazione vengono registrati ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante.

Tutti i reclami pervenuti vengono esaminati dal Responsabile Gestione Qualità, il quale svolge le opportune indagini (ad esempio mediante interviste del personale operativo coinvolto, facendo ripetere l'ispezione, ecc.) e comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini e le eventuali azioni intraprese entro un mese dal ricevimento del reclamo. Nel caso in cui il Responsabile Gestione Qualità sia stato l'esecutore dell'ispezione, ad esempio quando agisce da sostituto del Responsabile Tecnico, il reclamo viene gestito dal Responsabile Tecnico.

In ogni caso la persona incaricata di gestire il reclamo non deve essere stata coinvolta nelle attività/decisioni che hanno generato il reclamo stesso.

6.2. Ricorsi

Il Cliente che utilizza i servizi di ispezione del Tim Oil Company S.c.r.l. ha facoltà di presentare ricorsi scritti con riferimento alle decisioni adottate da Tim Oil Company S.c.r.l. in merito alle Verificazioni Periodiche.

Il Cliente che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno, o sistema equipollente, a

Tim Oil Company S.c.r.l. – Organismo di Verificazione Periodica
Via Paleocapa 11
57123
Livorno

all'attenzione del Legale Rappresentante.

O, solo con utilizzo di posta certificata, all'indirizzo PEC:

odi.timoilcompany@lamiapec.it



ORGANISMO DI ISPEZIONE
Tipo C - LI 338
TIM OIL COMPANY S.C.A.R.L.
Via Paleocopa 11, 57123 LIVORNO (LI)

WEB: www.timoilcompany.it - PEC: odi.timoilcompany@lamiapec.it



ISP N° 0338

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Tale comunicazione dovrà riportare i dati necessari all'individuazione dello strumento verificato, i riferimenti del ricorrente, i riferimenti contrattuali, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma del ricorrente. La mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso; in tali casi l'azienda invierà entro 10 giorni al mittente una comunicazione con le motivazioni.

La conferma della ricezione e della presa in carico del ricorso sarà inviata al ricorrente entro dieci giorni lavorativi.

Il Legale Rappresentante avvierà la fase di esame del ricorso interagendo con le parti interessate, incaricando eventualmente della gestione del ricorso persone non coinvolte nelle attività/decisioni che lo hanno generato. Al termine di tale indagine il ricorrente verrà informato dell'esito dell'azione entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione del ricorso.

6.3. Contenziosi

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente Regolamento, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Livorno.

7. DOVERI E DIRITTI

7.1. Doveri e diritti del Cliente

Il Cliente richiedente la Verificazione Periodica deve:

1. Rispettare le prescrizioni del presente regolamento, il quale deve essere sottoscritto per accettazione.
2. Fornire gli elementi identificativi per poter gestire le pratiche con la CCAA e Unioncamere in particolare il proprio codice REA, Partita IVA e/o il codice fiscale.
3. Rendere disponibile la documentazione tecnica dello strumento oggetto di Verificazione Periodica, in particolare:
 - a. il libretto metrologico, qualora già rilasciato in precedenza (in caso di smarrimento occorrerà copia della comunicazione di smarrimento inviata alla Camera di Commercio territorialmente competente o della denuncia di smarrimento effettuata presso l'autorità di polizia);
 - b. Documentazioni relative alla conformità dello strumento, nel caso di espressa richiesta di Tim Oil Company S.c.r.l.;
 - c. manuali d'uso e manutenzione, nel caso di espressa richiesta di Tim Oil Company S.c.r.l.;
4. Fornire i dati relativi alla collocazione dello strumento, che si intendono vincolanti non essendo Tim Oil Company S.c.r.l. in grado di verificarli. Tali dati verranno riportati nel Rapporto/Certificato di Verificazione Periodica e altra documentazione tecnica prodotta.
5. Garantire al personale addetto alle Verificazioni Periodiche, e se del caso al personale di ACCREDIA che effettua la sorveglianza sull'Organismo di Ispezione Tim Oil Company S.c.r.l., l'accesso in condizioni di sicurezza ai locali/impianti.
6. Effettuare eventuali riproduzioni dei certificati di Verificazione Periodica esclusivamente nella loro forma integrale.
7. Rispettare le condizioni stabilite dal regolamento ACCREDIA RG-09 e successive modificazioni in caso di utilizzo del marchio ACCREDIA.

I possibili nominativi degli Ispettori dell'Organismo di Verificazione incaricati dell'esecuzione della Verificazione sono resi noti al cliente nel documento con valenza di conferma dell'Ordine (MO_PG-02_05).

Entro massimo 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine, è diritto del cliente di presentare argomentate obiezioni in relazione alla sussistenza di potenziali conflitti di interesse attribuibili agli ispettori incaricati.

Le argomentazioni addotte saranno valutate dal Legale Rappresentante dell'Organismo, che invierà al cliente le proprie conclusioni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle suddette obiezioni. Qualora il cliente non si ritenesse soddisfatto di tali conclusioni ha facoltà di recedere dalla richiesta di verificazione, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento del documento, senza onere alcuno.

7.2. Impegni e doveri di Tim Oil Company S.c.r.l.

1. Rispettare le prescrizioni del presente regolamento.
2. Attenersi alle prescrizioni di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93
3. Eseguire le attività secondo le politiche e procedure stabilite per l'Organismo di Ispezione.

Qualora risulti oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere, l'OdI Tim Oil Company S.c.r.l. comunicherà ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.



ORGANISMO DI ISPEZIONE
Tipo C - LI 338
TIM OIL COMPANY S.C.A.R.L.
Via Paleocapa 11, 57123 LIVORNO (LI)

WEB: www.timoilcompany.it - PEC: odi.timoilcompany@lamiapec.it



ISP N° 0338

Member degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
SA, IAF e ILAC

Signatory of SA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

8. GENERALITA'

Il contratto si intende, di norma, valido per il tempo necessario all'esecuzione della specifica verifica periodica, salvo diversamente e contrattualmente concordato tra le parti.

Tim Oil Company S.c.r.l. emetterà fattura a fronte delle Verificazioni Periodiche. Il Cliente dovrà pagare il dovuto entro i termini stabiliti nell'offerta e/o nelle conferme d'ordine inviate da Tim Oil Company S.c.r.l. al Cliente.

In caso di ritardato pagamento della fattura il Cliente sarà tenuto a pagare a Tim Oil Company S.c.r.l. gli interessi calcolati come previsto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento fino all'effettivo soddisfo, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato o incompleto pagamento del prezzo, Tim Oil Company S.c.r.l. si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

La nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una o più clausole delle presenti condizioni del regolamento non comporterà la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle altre clausole qui contenute.

DATA	TIMBRO E FIRMA CLIENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente le seguenti clausole:

4.1 RICHIESTA DI ATTIVITÀ' ISPETTIVE, ultimo capoverso

6.2 RICORSI, secondo capoverso

7.1 DIRITTI E DOVERI

8 GENERALITA'.

DATA	TIMBRO E FIRMA CLIENTE